

Serie Ordinaria n. 53 - Lunedì 30 dicembre 2013

**D.g.r. 20 dicembre 2013 - n. X/1179****Ulteriori determinazioni in merito al programma d'interventi a favore della creazione d'impresa: approvazione delle modalità applicative in ordine all'agevolazione fiscale in ambito IRAP per le start up innovative**

## LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- la l.r. 2 febbraio 2007 n. 1 «Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio in Lombardia» che, ai sensi dell'art.1, per il perseguimento dell'obiettivo «Imprenditorialità», prevede, tra l'altro, la promozione ed il sostegno alla creazione di nuove imprese;
- il programma regionale di sviluppo della X Legislatura, approvato dal Consiglio regionale il 9 luglio 2013 (con la d.c.r. n. X/78), pubblicato sul BURL n. 30 del 23 luglio 2013, nel quale si ribadisce l'impegno di Regione Lombardia verso lo «...start up di impresa innovative di tutti i settori [...] al fine di sostenere la nascita di nuove attività economiche capaci di competere su nuovi mercati e generare occupazione»;

Vista:

- la d.g.r. n. X/648 del 6 settembre 2013 recante: Presa d'atto della comunicazione del Presidente con gli Assessori Melazzini, Aprea, Cappellini, Cavalli e Rossi avente oggetto «Realizzazione di un programma integrato di interventi a favore della creazione di impresa.»;
- la d.g.r. n. X/803 dell'11 ottobre 2013 recante: Determinazioni in ordine al programma integrato di interventi a favore della creazione d'impresa. Linea 8 fondo di rotazione per l'imprenditorialità «Start up e Re start.»;

Dato atto che è volontà della Giunta regionale sostenere la costituzione e lo sviluppo di imprese innovative ai sensi della legge 221/2012;

Visto l'articolo 77 della legge regionale 10/2003 come modificato dalla l.c.r. n. 20/2013 «Legge di stabilità 2014» commi :

- «6 quater. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, le imprese start up innovative, come definite dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2012, n. 221, iscritte nel corso dell'anno 2013 nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese, sono esentate dal pagamento dell'IRAP. Per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 le stesse imprese sono soggette all'aliquota IRAP di cui all'articolo 16, comma 1, del d.lgs. n. 446/1997 ridotta di un punto percentuale.
- 6 quinquies. L'agevolazione di cui al comma 6 quater opera nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità applicative con riferimento al regime di aiuto prescelto.»;

Visto il regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006, pubblicato in G.U.C.E. L 379 del 28 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis») e in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (aiuti di importo minore e relativi massimali) e 3 (controlli);

Dato atto che le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che attesti che le stesse non rientrino nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del reg. (CE) medesimo;

Dato atto che gli aiuti non saranno concessi ad imprese che rientrano fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del reg. (CE) 659/1999;

Ritenuto opportuno:

- provvedere alla individuazione e disciplina delle modalità applicative per la fruizione dell'esenzione dal pagamento dell'IRAP ;
- pubblicare la presente deliberazione sul BURL precisando che le persone giuridiche potenziali destinatarie del presente provvedimento sono obbligate per poter ottenere l'agevolazione specifica ad adempiere agli obblighi previsti dalle disposizioni comunitarie in di aiuti di Stato in regime di «de minimis»;

Verificata, da parte del dirigente competente per materia la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione, sia dal punto di vista tecnico, sia sotto il profilo della legittimità;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa:

1. di approvare, in attuazione a quanto disposto dalla Lr. 10/2003 all'art. 77 comma 6 quater e quinquies come modificati dalla l.c.r. n. 20/2013, le modalità applicative per la fruizione delle agevolazioni in ambito IRAP da parte delle start up innovative ai sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 221 unite al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che l'efficacia del presente provvedimento decorre dall'entrata in vigore della l.c.r. n. 20/2013 «Legge di stabilità 2014»;

3. di demandare al dirigente competente l'adozione dei provvedimenti attuativi alla presente Deliberazione, ivi compresa la modulistica;

4. di pubblicare la presente deliberazione sul BURL precisando che le persone giuridiche potenziali destinatarie del presente provvedimento sono obbligate per poter ottenere l'agevolazione specifica ad adempiere agli obblighi previsti dalle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato in regime di «de minimis»;

5. di approvare che l'attuazione del presente provvedimento avvenga senza oneri aggiuntivi per Regione Lombardia, che potrà avvalersi, nel limite delle risorse umane e strumentali già disponibili.

Il segretario: Marco Pilloni

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

## 1) Requisiti per il riconoscimento dell'agevolazione sul pagamento IRAP

Le modalità applicative per la fruizione dell'agevolazione dell'esenzione dal pagamento dell'IRAP per l'esercizio 2014 e della riduzione per gli esercizi 2015-2016 prevedono il rispetto dei seguenti requisiti generali per il riconoscimento dell'esenzione:

### a) Soggetti beneficiari

Il soggetto passivo dell'IRAP richiedente l'agevolazione deve avere il domicilio fiscale nel comune lombardo in cui si trova la sede legale o la sede amministrativa; in mancanza di queste, nel comune lombardo in cui è localizzata la sede secondaria o una stabile organizzazione, oppure nel comune lombardo in cui esercita la sua attività.

Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione l'impresa deve possedere i requisiti previsti dall'art. 25 della legge 221/2012 e risultare iscritta nel corso dell'anno 2013 alla Sezione speciale del Registro delle imprese istituita presso le Camere di Commercio.

E' necessario il mantenimento per la durata dell'agevolazione dei requisiti originari per l'iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese, secondo quanto previsto dalla "Guida per gli adempimenti amministrativi, ed informazioni sulle nuove imprese dedicate all'innovazione" redatta dalle Camere di Commercio con il coordinamento MISE.

La richiesta di ammissione al beneficio dell'agevolazione da parte del soggetto passivo IRAP non esonera lo stesso dall'obbligo della presentazione della dichiarazione IRAP.

### b) Durata e validità esenzione

L'esenzione conseguente all'azzeramento IRAP ha validità annuale (12 mesi) per il periodo d'imposta relativo all'esercizio 2014. A conclusione del periodo di validità dell'esenzione, le attività imprenditoriali innovative di cui al precedente punto a) sono, altresì, soggette all'aliquota IRAP ridotta di un punto percentuale per i due periodi di imposta successivi (2015 e 2016)

## 2) Agevolazione sottoposta agli obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato in regime di "de minimis" previsti dalle disposizioni comunitarie ed in particolare dal Reg. 1998/2006.

I contribuenti che rientrano nella fattispecie prevista al precedente punto 1) presentano una apposita istanza, contenente i riferimenti e le dichiarazioni necessarie per accedere all'agevolazione, in particolare quella relativa alla compatibilità con i limiti consentiti dalle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato in regime di "de minimis".

L'autocertificazione relativa alla conformità al regime di "de minimis" e la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla norma, potranno essere assoggettate al controllo in merito ai dati dichiarati.

L'autocertificazione relativa alla conformità al regime di "de minimis" deve contenere:

- dati anagrafici completi, codice fiscale e partita IVA dell'impresa e del legale rappresentante, che richiede l'agevolazione;
- conoscenza del fatto che l'agevolazione è subordinata al possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa regionale e comunitaria, ed in particolare:
  - o con riferimento **campo di applicazione**, il potenziale beneficio non è applicabile alle imprese che rientrano nelle categorie escluse di cui all'art. 1 del Regolamento n. 1998/2006/CE sugli aiuti de minimis (es. l'impresa non deve rientrare in alcuni settori quali, a titolo esemplificativo, pesca, acquacoltura, settore carbonifero, settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, elencati nell'allegato I del Trattato, nei casi specificati dal regolamento de minimis), nonché l'impresa non deve svolgere attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione, l'impresa non è nel novero delle imprese in difficoltà e la richiesta di finanziamento non riguarda l'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi. *Su tale esclusione dal campo è necessaria una le dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000;*
  - o con riferimento alla **clausola Degghendorf**, gli aiuti non saranno concessi ad imprese che rientrano fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) 659/1999. *Su tale situazione dal campo è necessaria una le dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000;*
  - o con riferimento alla **soglia de minimis**, l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200 000 EURO (o 100.000 per il settore dei trasporti) nell'arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato. Qualora l'importo complessivo dell'aiuto concesso nel quadro di una misura d'aiuto superi il suddetto massimale, tale importo d'aiuto non può beneficiare dell'esenzione prevista dal presente regolamento, neppure per una parte che non superi detto massimale. *Su tale superamento della soglia è necessaria una le dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000;*
  - o con riferimento al **cumulo**, gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione
  - o con riferimento al **controllo**, le dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000 relative ai requisiti richiesti per l'applicazione corretta del Reg. de minimis saranno oggetto di specifico vaglio in fase istruttoria nonché di eventuale controllo successivo, con particolare riferimento al campo di esclusione, al superamento della soglia.

Serie Ordinaria n. 53 - Lunedì 30 dicembre 2013

### 3. Modalità di presentazione e contenuti dell'istanza per l'ammissione all'agevolazione.

La domanda di ammissione al beneficio dovrà essere inoltrata, entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario di pagamento dell'IRAP, tramite posta all'indirizzo Regione Lombardia U.O. Entrate Regionali - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano oppure consegnata direttamente agli sportelli del protocollo federato situati in ogni sede territoriale della Regione Lombardia, secondo l'elenco che segue:

Sedi del Protocollo regionale federato:

- BERGAMO - Via XX Settembre, 18/a
- BRESCIA - Via Dalmazia, 92/94
- COMO - Via Luigi Einaudi, 1
- CREMONA - Via Dante, 136
- LECCO - Corso Promessi Sposi, 132
- LEGNANO - Via Felice Cavallotti, 11/13
- LODI - Via Haussmann, 7
- MANTOVA - Corso Vittorio Emanuele, 57
- MILANO - Via Fabio Filzi, 22 - Grattacielo Pirelli
- MILANO - Via Melchiorre Gioia, 39 - Palazzo Lombardia
- MONZA - Piazza Cambiaghi, 3
- PAVIA - Via Cesare Battisti, 150
- SONDRIO - Via Del Gesù, 17
- VARESE - Via Belforte, 22 .

La domanda, corredata della copia del documento d'identità del legale rappresentante dell'impresa che la sottoscrive e che si assume la responsabilità per quanto dichiarato ai sensi e per gli effetti delle norme sull'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, dovrà necessariamente contenere, oltre alla dichiarazione attestante che l'agevolazione richiesta è compatibile con i limiti degli aiuti ricevuti a titolo di de minimis di cui al punto 2), una dichiarazione di possesso dei requisiti elencati al punto 1).

La certificazione del possesso dei requisiti deve essere autocertificata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.